



Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/E.E. privati*

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate SSR

Agli Ordini professionali

e, per conoscenza

- Ai Componenti della Cabina di Regia regionale CovidVacc
- Al Referente regionale Flussi COVID-19
- Al Dirigente della Struttura Comunicazione istituzionale
- Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
- Al Dirigente della Sezione Protezione civile regionale
- Al Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A.
- Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale
- All' Assessore alla Sanità e benessere animale
- Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Certificazioni verdi COVID-19 – Nota informativa – Indicazioni operative.

Facendo seguito a quanto già comunicato con nota prot. AOO/005/004301 del 08.06.2021, si pone in evidenza che sono stati successivamente adottati i seguenti provvedimenti:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».



La presente comunicazione intende, pertanto, fornire un quadro aggiornato degli scenari operativi che si vengono a delineare nella gestione delle attività connesse all'emergenza Covid-19 per gli aspetti peculiari connessi al rilascio delle "certificazioni verdi COVID-19" / "Certificato COVID digitale dell'UE".

1. Principi fondamentali e finalità

Con i Regolamenti Europei sopra richiamati è stato definito un quadro di principi, regole e sistemi organizzativi per consentire il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (**Certificato COVID digitale dell'UE**) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 da parte dei loro titolari.

Per il medesimo scopo, con il DPCM del 17 giugno 2021 è stata regolamentata la produzione delle "**certificazioni verdi COVID-19**" mediante la Piattaforma nazionale-DGC, nonché l'interoperabilità della piattaforma italiana con le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea deputate al rilascio, alla verifica e all'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19.

Il DPCM del 17 giugno 2021 attua le disposizioni già previste dall'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito in legge 17 giugno 2021, n.87 nonché dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n.65.

2. Certificazioni verdi COVID-19

Il quadro normativo europeo e il corrispondente quadro normativo italiano consentono il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere dei seguenti certificati:

- a) **Certificato di vaccinazione:** comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti Covid-19 nello Stato membro di rilascio del certificato; in specie, il certificato è rilasciato in favore di tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (con due dosi) oppure hanno ricevuto la prima dose, oppure il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- a) **Certificato di test:** comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test molecolare (NAAT) o a un test antigenico per SARS-CoV-2 con esito negativo effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro di rilascio del certificato; il certificato è rilasciato in favore di coloro che hanno effettuato un test per la ricerca di SARS-CoV-2, molecolare o antigenico rapido, con esito negativo, nelle ultime 48 ore;
- b) **Certificato di guarigione:** comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test molecolare (NAAT) effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da una infezione da SARS-CoV-2; il certificato verde è rilasciato dalla piattaforma nazionale-DGC in favore di coloro che risultano guariti da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute.

3. Rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

Il quadro normativo italiano ha definito, in coerenza con i Regolamenti UE già richiamati, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 valide anche a livello europeo e ha indicato, in via generale, i soggetti deputati alla produzione e rilascio delle medesime certificazioni.



La **“certificazione verde COVID-19 di guarigione”**, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del d.l. n.52/2021 e del DPCM 17 giugno 2021, **ha una validità di 180 giorni (6 mesi) a partire dalla data di esito del primo tampone molecolare positivo** ed è prodotta su richiesta dell’interessato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; tale certificazione è rilasciata dalla Piattaforma nazionale-DGC ed utilizzata in formato cartaceo o digitale, ed è resa disponibile nel Fascicolo Sanitario Elettronico dell’interessato.

La **“certificazione verde COVID-19 di test”**, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del d.l. n.52/2021 e del DPCM 17 giugno 2021, **ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido o molecolare** ed è prodotta dalla Piattaforma Nazionale-DGC sulla base dei dati trasmessi dalle strutture e dai professionisti che eseguono i test SARS-CoV-2.

La **“certificazione verde COVID-19 vaccinale”**, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dell’art. 14 del decreto-legge n.65, del DPCM 17 giugno 2021 (art. 5 e allegato B):

- **ha validità di 270 giorni (9 mesi) dalla data del completamento del ciclo vaccinale;**
- **è rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione della singola dose di vaccino (monodose) e ha validità di 270 giorni (9 mesi) dalla data di somministrazione;**
- **è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.**

Nell’eventualità di reinfezione, ossia nel caso di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2 per la quale dovesse accertarsi **un successivo esito positivo di un test molecolare SARS-CoV-2**, la Piattaforma Nazionale-DGC, ricevuta l’informazione, genererà, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 17 giugno 2021, **la revoca** delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista di quelle revocate e dandone comunicazione al *Gateway* europeo. Della revoca, la piattaforma nazionale-DGC invierà notifica (via SMS ed e-mail) all’interessato.

4. Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC)

L’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Certificazioni verdi COVID-19» prevede che mediante la “Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)” sia assicurata l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19.

La Piattaforma nazionale-DGC è definita come il *“sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo”* e rappresenta l’unico sistema informativo nazionale destinato al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, realizzato ai sensi dell’art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria.

Con l’emanazione del DPCM 17 giugno 2021 è stata resa operativa la piattaforma nazionale attraverso la quale è assicurata l’emissione su base nazionale delle “certificazioni verdi COVID-19”.

Dal 1° luglio il documento emesso dalla Piattaforma nazionale-DGC vale come “Certificato COVID digitale dell’UE”, ovvero “EU digital Covid certificate” e facilita gli spostamenti da e verso i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, nonché la partecipazione ad attività e l’accesso ai luoghi dove è prevista l’applicazione di misure di contenimento del contagio da Covid-19.



Il portale della Piattaforma nazionale-DGC è disponibile accedendo al sito internet <https://www.dgc.gov.it/web/> da cui è possibile scaricare le certificazioni verdi COVID-19 ed accedere a contenuti informativi e FAQ esplicative delle diverse fattispecie.

Sono, inoltre, messi a disposizione i seguenti servizi di supporto telefonici per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo e validità delle certificazioni verdi COVID-19 in favore di cittadini e operatori sanitari:

- a) il numero di pubblica utilità (**1500**) del Ministero della Salute, per informazioni generali sulle certificazioni verdi COVID-19;
- b) il Call center di “*Immuni*” (**800.91.24.91**), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19;
- c) l’assistenza di primo livello offerta da PagoPA per le segnalazioni pervenute tramite l’App *IO*.

5. Registrazione dati per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19

Al fine della generazione delle certificazioni verdi COVID-19, la Regione Puglia mette a disposizione della “Piattaforma nazionale-DGC” i dati registrati nelle piattaforme regionali:

- “*GIAVA*”, per la gestione informatizzata delle attività e dell’anagrafe vaccinale;
- “*IRIS*” (già *GIAVA-COVID-19*) per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica e sanitaria connesse all’emergenza COVID-19.

Mediante la piattaforma regionale “*GIAVA*” la Regione Puglia conferisce al sistema informativo nazionale “Anagrafe Vaccinale Nazionale” (AVN) del Ministero della Salute i flussi dei dati relativi alle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/COVID-19 somministrate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale della Puglia e registrate dagli operatori addetti.

La piattaforma “*GIAVA*” conferisce, quindi, all’AVN i dati completi delle vaccinazioni somministrate nella regione Puglia a tutti i soggetti assistiti e non assistiti, nonché i dati di contatto (telefono mobile, e-mail).

Inoltre, grazie all’integrazione tra le due piattaforme regionali, il sistema “*GIAVA*” conferisce, all’AVN, in caso di pregressa infezione, anche l’informazione sulla data del **primo tampone molecolare positivo**.

Tali dati sono aggregati a livello nazionale, ai fini del rilascio delle “certificazioni verdi COVID-19” con le eventuali vaccinazioni eseguite in altre Regioni/Province autonome, nonché all’estero.

Mediante la piattaforma regionale “*IRIS*” (già *GIAVA-COVID-19*), la Regione Puglia conferisce alla Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi:

- ai test SARS-CoV-2 molecolari e antigenici rapidi con esito negativo o positivo, eseguiti dalle strutture e professionisti abilitati;
- all’avvenuta guarigione registrata nel Sistema da parte degli operatori addetti alle attività di sorveglianza epidemiologica, dei MMG/PLS, delle strutture di ricovero (per i pazienti dimessi).

Inoltre, sono conferiti anche i dati di contatto telefonico mobile e quello dell’indirizzo e-mail degli interessati.

Anche al fine di permettere alla Piattaforma nazionale-DGC di notificare agli interessati l’avvenuta generazione delle certificazioni verdi COVID-19 e loro messa a disposizione con i diversi canali (di seguito indicati), è fondamentale che gli operatori assicurino la corretta e puntuale registrazione dei dati del telefono mobile e dell’indirizzo e-mail personali nelle piattaforme regionali “*GIAVA*” e “*IRIS*”.



Si pone in evidenza che:

- 1) i dati necessari all'emissione delle **certificazioni verdi COVID-19 di guarigione** e, in specie, l'aggiornamento dello stato clinico del soggetto con indicazione della guarigione e l'aggiornamento del relativo provvedimento devono essere registrati, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 17 giugno 2021, nel sistema "IRIS" da parte degli operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione, degli operatori sanitari delle Strutture di ricovero (per i dimessi guariti), da parte dei Medici di Assistenza Primaria, nonché da parte dei medici USMAF e dei medici SASN che hanno in carico il caso COVID-19;
- 2) i dati necessari alla generazione delle **certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** devono essere registrati, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17 giugno 2021, da parte:
 - a) delle strutture sanitarie pubbliche dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
 - b) delle strutture sanitarie private accreditate dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
 - c) delle strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
 - d) delle strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
 - e) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
 - f) delle farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
 - g) degli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test nell'ambito delle relative funzioni.

Al fine di favorire la massima accessibilità alle certificazioni verdi COVID-19 da parte di tutti i cittadini, anche per coloro con scarsi mezzi tecnologici e/o con scarsa familiarità con gli strumenti digitali, il soggetto interessato può ricevere, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato E al DPCM del 17 giugno 2021, la certificazione verde COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per il tramite di un **intermediario** ossia un medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista e altro medico delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria.

Si evidenzia che, per quanto attiene ai test antigenici rapidi, come specificato dal Ministero della Salute con circolare prot. 0021675 del 14 maggio 2021 e previsto dall'art. 7 del DPCM 17 giugno 2021, la lista dei test antigenici rapidi ammessi per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate) comprende soltanto quelli inclusi nell'Health Security Committee (HSC Common List) dell'UE e, quindi, validi anche in Italia per l'emissione della certificazione verde COVID-19. Pertanto, **le certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido sono emesse solo per i test inclusi nella HSC Common List.**

La lista dei test antigenici rapidi riconosciuti validi e conformi ai criteri di qualità è in continuo aggiornamento ed è disponibile <https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/>, selezionando la voce "Tutti i test per l'antigene rapido nell'elenco comune HSC".

Si pone in evidenza che con deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 557 (BURP n. 52 del 13-4-2021) è stato istituito l'elenco regionale delle strutture e dei professionisti ammessi a far parte della rete regionale per l'esecuzione dei test per SARS-CoV-2 e che, con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del 4 maggio 2021, n. 151 (BURP n.62 del 6.5.2021) è stato pubblicato l'Avviso pubblico finalizzato all'inserimento nell'elenco regionale delle strutture e professionisti autorizzati all'esecuzione dei test per SARS-CoV-2.



A seguito di tale Avviso, si sta provvedendo all'ammissione nella rete regionale SARS-CoV-2 delle strutture e professionisti che hanno presentato regolare istanza e che risultano in possesso dei requisiti previsti.

In favore delle strutture e dei professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2 sono conseguentemente rilasciate o confermate le credenziali di accesso al sistema informativo regionale "IRIS" (già GIAVA-COVID-19) per permettere la registrazione diretta o il conferimento dei dati previsti per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica COVID-19 nonché per tutte le altre motivazioni e fattispecie previste dalle Deliberazioni della Giunta Regionale.

6. Messa a disposizione delle certificazioni verdi Covid-19

Le certificazioni verdi COVID-19, già con il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, generate ai sensi dell'art. 8 del DPCM 17 giugno 2021, sono rese disponibili all'interessato:

- a) mediante il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
- b) attraverso l'accesso autenticato al portale della Piattaforma nazionale-DGC <https://www.dgc.gov.it/web/>;
- c) tramite l'App *IO*, il punto di accesso telematico previsto dall'art. 64-bis del d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- d) tramite l'App *Immuni*, l'applicazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
- e) mediante il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema.

Si chiarisce che:

- le persone che non dispongono di credenziali per l'accesso agli strumenti digitali (SPID, CIE), al fine di ottenere la certificazione, dovranno utilizzare il **codice univoco nazionale (AUTHCODE)** che è trasmesso via SMS e/o posta elettronica agli interessati sui canali di contatto telefonico mobile ed e-mail da essi dichiarati e registrati dall'operatore nelle piattaforme regionali "GIAVA" e "IRIS";
- le persone che non hanno ricevuto o hanno smarrito il codice univoco nazionale, possono richiederlo **contattando il numero di pubblica utilità 1500** oppure **inviando una e-mail all'indirizzo codice.dgc@sanita.it**, con l'indicazione del codice fiscale, della data dell'evento e dell'indirizzo di posta elettronica aggiornato per ricevere il codice.

Tale codice consente il recupero della certificazione verde COVID-19 tramite il sito web <https://www.dgc.gov.it/web/>, nonché tramite l'APP *Immuni*.

Si ricorda che, in caso di minori o soggetti sottoposti a tutela, gli operatori devono registrare nei Sistemi "GIAVA" e "IRIS" i dati di contatto degli esercenti la responsabilità genitoriale / tutela.

È opportuno che gli aspetti innanzi richiamati siano oggetto di diffusa attività di informazione da parte delle strutture di comunicazione e informazione e degli URP regionale e aziendali nonché da parte degli operatori addetti al front office con i cittadini, al fine di fornire tutti gli elementi utili per l'acquisizione agevole delle certificazioni verdi COVID-19.



7. Certificazioni verdi COVID-19 in ambito transfrontaliero

Con riferimento al DPCM del 17 giugno 2021, all'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 nonché all'art. 49 del DPCM del 2 marzo 2021, si comunica che con circolare prot. 28862 del 28 giugno 2021 il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e loro utilizzo in ambito transfrontaliero e in materia di **Digital Passenger Locator Form (dPLF)**.

Si sottolinea che, al momento dell'imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia, **i controlli delle certificazioni verdi Covid-19 devono essere effettuati dai vettori aerei, marittimi o terrestri, nonché da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni**, sulla base dell'accertamento dei requisiti per poter fare ingresso in Italia dai Paesi di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, oltre che Canada, Giappone o USA, all'elenco D ed E dell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, e da UK.

Al fine della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del vettore e delle autorità competenti, è stata creata una applicazione, denominata **"VerificaC19"**, la quale è scaricabile gratuitamente anche da parte dei cittadini.

Inoltre, si pone in evidenza che il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, per tutti gli Stati membri che non sono stati in grado, alla data di entrata in vigore (1 luglio 2021), di rilasciare il "Certificato COVID digitale dell'UE". Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento. Tale accettazione deve essere subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione UE con il quale si stabilisca che quanto rilasciato dagli Stati Membri sia conforme con il Regolamento innanzi richiamato. La Commissione UE potrà, altresì, adottare un atto di esecuzione che stabilisca l'autenticità, la validità e l'integrità di certificati rilasciati da Paesi terzi in quanto conformi al Regolamento e, pertanto, considerati equivalenti ai certificati COVID digitale dell'UE quelli rilasciati dagli Stati membri.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti), si precisa che in relazione alle **certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi**, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i dati identificati della persona e i dati relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino e dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola, ovvero accompagnati da una traduzione giurata.

Si ricorda, altresì, che è tutt'ora previsto **l'obbligo di legge, per finalità di sanità pubblica, della compilazione del dPLF da parte di tutti coloro che fanno ingresso dall'estero e la sua verifica da parte del vettore** all'atto dell'imbarco sulla base dei criteri di compilazione, acquisizione e verifica previsti dalle circolari del Ministero della Salute prot. 21677 del 15 maggio 2021 e prot. 23464 del 27 maggio 2021, nonché sulla base delle modalità di conservazione dell'autodichiarazione cartacea, qualora il passeggero non abbia completato il dPLF a causa di impedimenti tecnologici, ai sensi dell'art. 52 del DPCM 2 marzo 2021.

8. Obblighi informativi

Con disposizioni e comunicazioni diverse la Regione Puglia ha già definito gli obblighi informativi e fornite le istruzioni operative connesse alla corretta, puntuale e completa registrazione e/o conferimento dei dati da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, di gestione delle attività connesse all'emergenza Covid-19 nonché dei soggetti dedicati all'effettuazione dei test SARS-CoV-2 (prelievo e diagnostica).



Si invitano i Direttori Generali delle Aziende ed Enti in indirizzo nonché le Associazioni di categoria a porre in essere azioni volte alla responsabilizzazione diretta di tutti gli operatori abilitati alla registrazione dei dati nei sistemi informativi regionali "GIAVA" (vaccinazioni) e "IRIS" (gestione dell'emergenza Covid-19) affinché si garantisca la puntuale registrazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni e indicazioni operative, si abbia consapevolezza delle conseguenze dirette dei ritardi e delle inadempienze sulla qualità e completezza dei flussi informativi obbligatori verso le piattaforme nazionali COVID-19 e verso l'Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN), nonché delle conseguenze sulle singole persone, in ragione dell'impossibilità per la Piattaforma nazionale-DGC, di rilasciare le certificazioni verdi COVID-19 in carenza o mancato conferimento dei dati previsti.

Si invitano i destinatari della presente a voler dare massima diffusione e impartire conseguenziali disposizioni a tutte le articolazioni organizzative e agli operatori coinvolti.

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro